



CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA

Ai sensi dell'articolo 62, comma 9, del D. Lgs. n. 36 del 2023

La Regione Campania, C.F. 80011990639, Stazione Appaltante qualificata, nella persona del Direttore Generale dell'Ufficio Speciale "Ufficio Appalti - Centrale di Committenza Regionale" Dott. Giovanni Diodato, individuato con DGR n. 316 del 04.06.2025, domiciliato per la carica presso la sede di Via Santa Lucia, n. 81, Napoli, nel seguito Ufficio Appalti;

E

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), C.F. 07407530638, in persona del Direttore Generale avv. Stefano Luigi Sorvino, individuato con D.P.G.R.C. n. 25 del 10.04.2024, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Agenzia in Via Vicinale Santa Maria del Pianto Centro Polifunzionale, Torre 1, Napoli, nel seguito Agenzia;

PREMESSO

- che la Regione Campania, attraverso il proprio Ufficio Grandi Opere, ha attivato procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nella titolarità degli uffici della Giunta Regionale, oltre che, come nel caso specifico, per altri enti pubblici del territorio della Campania in qualità di Stazione Appaltante qualificata;
- che con deliberazione n. 408 del 31/07/2024, *Attuazione L.R. n. 6/2024 - Ordinamento Regionale*, si è provveduto alla organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, prevedendo la costituzione dell'Ufficio Speciale *Ufficio Appalti – Centrale di Committenza Regionale* cod. 302.00.00 che ha acquisito le competenze in materia di Appalti dell'Ufficio Speciale Grandi Opere;
- con deliberazione n. 316 del 4/06/2025 la Giunta ha individuato quale Direttore dell'Ufficio Appalti - Centrale di Committenza Regionale, codice 302.00.00, il dott. Giovanni Diodato;
- con decreto n. 76 del 27/06/2025 il Presidente della Giunta regionale ha conferito al dott. Giovanni Diodato l'incarico di Direttore dell'Ufficio Appalti – Centrale di Committenza Regionale, codice 302.00.00;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) è un Ente strumentale della Regione Campania, previsto con la Legge n. 61 del 1994 che ha riorganizzato i controlli ambientali e



delineato la rete delle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente su tutto il territorio nazionale, a seguito dei referendum abrogativi riguardanti alcuni articoli della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

- che in Regione Campania la nascita dell'ARPA è avvenuta con la Legge Regionale n.10 del 1998 che ne ha delineato i compiti e le funzioni. Le attività istituzionali dell'Agenzia comprendono la vigilanza e il controllo del rispetto delle normative vigenti, il supporto tecnico-scientifico agli Enti locali, l'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario, la realizzazione di un sistema informativo ambientale e compiti di ricerca e informazione.
- L'Agenzia deve provvedere alla indizione delle procedure di gara:
 - o Fornitura ed installazione di strumentazione di alta tecnologia per il rafforzamento dei laboratori delle Aree Analitiche dei Dipartimenti agenziali per il potenziamento e controllo ambientale – *matrice aria* - finanziata con fondi PR FESR Campania 2021 – 2027 - importo € 5.300.859,25 IVA esclusa;
 - o Fornitura ed installazione di strumentazione di alta tecnologia per il rafforzamento dei laboratori delle Aree Analitiche dei Dipartimenti agenziali per il potenziamento e controllo ambientale – *matrice acqua suolo e sedimenti* - finanziata con fondi PR FESR Campania 2021 – 2027 - importo € 3.111.075,39 IVA esclusa;
- Che, in assenza di autonoma qualificazione per lo svolgimento di dette procedure è necessario avvalersi dell'attività di una stazione appaltante qualificata e il desunto collegamento funzionale e strumentale tra la Regione Campania e l'Agenzia ARPAC rende naturale ed opportuna la scelta di detta Regione per l'espletamento della indicata attività;

RICHIAMATO

l'art. 62, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo cui il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato, tra l'altro, mediante apposita convenzione in forza della quale le due parti coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune mediante reciproca collaborazione, con l'obiettivo di fornire servizi di interesse generale a favore della collettività o a parte di essa e la possibilità di concludere accordi finalizzati allo svolgimento congiunto di compiti di interesse pubblico.

RILEVATO

che tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico, strumentale all'esercizio di funzioni attribuite dalla legge, strumentali all'attuazione di interventi programmati;



VISTI

Gli atti ed i provvedimenti richiamati in premessa;

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.

Art. 2

(Oggetto e Finalità)

1. La Regione Campania assume il ruolo di Stazione Appaltante qualificata attraverso l'Ufficio Speciale Appalti, cui è demandata l'indizione e conseguente aggiudicazione di procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo superiore alla soglia comunitaria, promossi dall'Agenzia.
2. La Convenzione è finalizzata alla definizione delle misure organizzative, delle direttive e dei principi cui dovranno attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi, nonché alla regolamentazione dei flussi finanziari.
3. Il finanziamento dell'intervento è assicurato dall'Agenzia, così come le incentivazioni previste dall'art. 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 3

(Soggetti coinvolti e loro obblighi)

1. Le parti di comune accordo individuano un proprio RUP ed eventuali responsabili di fase; la Regione Campania, attraverso l'Ufficio Speciale Appalti, provvede ad indire ed aggiudicare le procedure di gara:
 - Fornitura ed installazione di strumentazione di alta tecnologia per il rafforzamento dei laboratori delle Aree Analitiche dei Dipartimenti agenziali per il potenziamento e controllo ambientale – *matrice aria* - finanziata con fondi PR FESR Campania 2021 – 2027 - importo € 5.300.859,25 IVA esclusa;
 - Fornitura ed installazione di strumentazione di alta tecnologia per il rafforzamento dei laboratori delle Aree Analitiche dei Dipartimenti agenziali per il potenziamento e controllo ambientale – *matrice acqua suolo e sedimenti* - finanziata con fondi PR FESR Campania 2021 – 2027 - importo € 3.111.075,39 IVA esclusa;



2. In particolare, la Regione Campania:
 - a. Nomina il RUP della fase di gara che provvederà allo svolgimento della procedura dall'indizione all'aggiudicazione;
 - b. Predispone il disciplinare;
 - c. Mette a disposizione la piattaforma digitale per la gestione delle procedure di gara;
 - d. Fornisce i chiarimenti di natura amministrativa relativi alla procedura di gara;
 - e. Istituisce il seggio di gara per l'esame della documentazione amministrativa e la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, con la partecipazione di almeno due componenti designati dall'Agenzia ARPAC;
 - f. Trasmette, entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione efficace, tutta la documentazione all'Agenzia.
3. L'Agenzia, per la realizzazione dell'intervento:
 - a. Nomina un proprio RUP;
 - b. Fornisce il documento di indirizzo per la procedura di gara, secondo l'allegato modello predisposto dall'Ufficio Speciale Appalti;
 - c. Approva con propria determinazione e trasmette all'Ufficio Speciale Appalti tutta la documentazione propedeutica e necessaria all'indizione della gara;
 - d. Fornisce attraverso il proprio RUP i chiarimenti di natura tecnica;
 - e. A seguito dell'aggiudicazione efficace, assume la diretta responsabilità dell'esecuzione delle opere;
 - f. Si impegna al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di esecuzione degli appalti pubblici, le disposizioni normative inerenti ai finanziamenti pubblici, ivi comprese le disposizioni del Codice Civile.
4. La Regione Campania si impegna a verificare la completezza degli atti ricevuti entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla ricezione degli stessi eventualmente richiedendo integrazioni.
5. In ogni caso, la Regione Campania si obbliga, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli atti a cura dell'Agenzia, ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste, ad attivare la procedura di gara.
6. L'Agenzia assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la Regione Campania potrebbe ritenere necessario inserire nella Commissione Giudicatrice, le spese relative al contributo di gara a favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze nonché le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dell'intervento.



Art. 4

(Commissione Giudicatrice)

1. La Commissione Giudicatrice delle offerte pervenute per l'affidamento del contratto sarà composta da tre membri di cui uno, con competenza giuridico-amministrativa, designato dalla Regione Campania, e due, con competenze tecniche, designati dall'Agenzia.
2. Svolgerà funzioni di Presidente della Commissione Giudicatrice il componente designato dalla Regione Campania.

Art. 5

(Forme di consultazione)

1. L'Agenzia condivide con la Regione Campania, attraverso l'Ufficio Speciale Appalti, un eventuale cronoprogramma della procedura di gara;
2. Il cronoprogramma è periodicamente aggiornato, anche sulla base dell'andamento della procedura di gara, espletata dall'Ufficio Speciale Appalti;
3. Il coordinamento tecnico-organizzativo tra l'Ufficio Speciale Appalti e l'Agenzia è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni e tramite lo svolgimento di riunioni di raccordo, che si potranno tenere per iniziativa sia dell'Ufficio Speciale Appalti sia dell'Agenzia.

Art. 6

(Incentivazione)

1. In attuazione dell'art. 45, comma 8 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 l'Agenzia, nella misura massima del 25 per cento dell'incentivo compreso all'interno dei quadri economici degli interventi oggetto delle procedure di gara, le risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della Regione Campania in relazione alle funzioni tecniche svolte ed indicate nell'Allegato I.10 del medesimo Decreto legislativo 36/2023.
2. Le modalità di riparto sono definite dalla regolamentazione della Regione Campania in materia di incentivazione di funzioni tecniche.
3. L'Agenzia procede a trasferire gli importi comunicati dall'Ufficio Speciale Appalti che sono liquidati ai singoli dipendenti dalla medesima Regione Campania, secondo la propria articolazione delle competenze organizzative.
4. Le attività di partecipazione di dipendenti dell'Agenzia - siano essi dirigenti o personale del comparto - ai seggi di gara e alle commissioni giudicatrici rientrano nelle attività istituzionali e non sono oggetto di compenso aggiuntivo o di incentivazione.



Art. 7

(Contenzioso relativo alle procedure di affidamento)

1. La Regione Campania, attraverso l'Ufficio Speciale Appalti, si impegna a collaborare nell'istruttoria a supporto della rappresentanza giudiziale nel caso di eventuali istanze cautelari o ricorsi al giudice amministrativo nei confronti delle procedure di gara.
2. L'Agenzia assume le spese legali per la difesa e per la costituzione in giudizio, nel caso di eventuali istanze cautelari o ricorsi al giudice amministrativo nei confronti della procedura di gara.

Art. 8

(Clausola di sicurezza e legalità)

1. Le Parti si impegnano a denunciare immediatamente alle Forze dell'Ordine o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei propri confronti e nei confronti di eventuali soggetti legati da relazioni contrattuali o familiari, dando comunicazione dell'avvenuta denuncia alla Prefettura per l'attivazione delle conseguenti iniziative.
2. L'Agenzia si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 informando la Prefettura competente nel caso di inadempimento in merito da parte di eventuali subcontraenti.

Art. 9

(Durata)

1. L'efficacia della presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione, fino all'affidamento degli interventi indicati nella medesima, fermo restando che opererà un'automatica decadenza in caso di assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla sottoscrizione.

Art. 10

(Controversie)

1. In caso di controversie derivanti dall'interpretazione e/o attuazione della presente Convenzione le Parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria.
2. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Napoli.



Art. 11

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, nonché dal Re. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione circa le modalità e le finalità del trattamento di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione della Convenzione medesima.
2. Le Parti dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione.
3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.
4. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 12

(Conservazione documentale)

1. La presente Convenzione, firmata digitalmente, è conservata dalle singole Parti, secondo la propria articolazione organizzativa.

Art. 13

(Registrazione)

1. Il presente atto composto da n. 7 pagine scritte per intero ed è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, tabella B annessa, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 1 tabella del DPR 131/86.
2. Le Parti danno atto che la presente Convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, a cura e spese della parte interessata.



Art. 14

(Altre disposizioni)

1. Per tutto ciò che non è regolato dalla presente Convenzione si fa riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.

Fatta in Napoli, nella data dell'ultima delle sottoscrizioni digitali.

**Il Direttore Generale dell'Ufficio Speciale Appalti – Il Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la
Centrale di Committenza Regionale Protezione Ambientale della Campania**

Dott. Giovanni Diodato

Avv. Stefano Luigi Sorvino